

LEGGE 104/92

PREMESSA

Due sono le principali leggi che riguardano la disabilità e di cui è bene capire la differenza.

La prima è la **Legge 104/92**, di cui ci occupiamo qui, che riguarda le persone con una **minorazione fisica, psichica o sensoriale**, tale da determinare difficoltà nelle relazioni, nell'apprendimento o nell'integrazione lavorativa e per le quali **prevede, soprattutto a livello familiare, benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi o agevolazioni per l'acquisto di attrezzature varie, ma non prevede benefici economici**. La seconda è la **Legge 118/71** che si occupa dell'**INVALIDITA' CIVILE** e che prevede, oltre a vari benefici, anche la possibilità di avere una modesta pensione di invalidità a determinate condizioni di reddito e gravità, comunque non cumulabile con altre pensioni. Esiste poi una terza legge, la **Legge 68/99** introduce il **concetto chiave di collocamento «mirato»** come «quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione».

LEGGE N. 104/92

I portatori di handicap, secondo quanto stabilito dalla Legge 104/92, sono tutte quelle persone con una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare difficoltà nelle relazioni, nell'apprendimento o nell'integrazione lavorativa.

Per comprendere bene chi abbia diritto all'applicazione della Legge 104 sarà fondamentale considerare con attenzione il suo articolo 3, che definisce esattamente le caratteristiche (art 3.3: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da **rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo** e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la **situazione assume connotazione di gravità**. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.)

I requisiti individuati dalla Legge 104/92 si riferiscono sia alle minorazioni fisiche, sia a quelle psichiche e sensoriali.

Introduce la definizione di persona con **handicap grave (art 3.3)**.

La Legge 104/92 prescrive che vengano superati gli impedimenti derivanti dall'handicap creando le condizioni affinché la persona disabile possa raggiungere la massima autonomia possibile, gli vengano garantiti la partecipazione alla vita della collettività e la completa realizzazione dei suoi diritti.

La Legge 104/92 NON prevede benefici economici diretti (pensione).

Capire la differenza tra le due categorie individuate è essenziale. In quanto, **solo per chi si trovi in uno stato di disabilità grave sono previsti, soprattutto a livello familiare, benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi e poi agevolazioni fiscali, sugli autoveicoli, per l'eliminazione di barriere architettoniche, per spese sanitarie e di assistenza ecc ecc.**(elencati nelle schede di seguito).

Come presentare la domanda di riconoscimento – ITER

Per avviare il processo di accertamento dello stato di **invalidità civile**, cecità civile, sordità, **handicap e disabilità**, è necessario recarsi da un medico di famiglia certificatore e richiedere il rilascio del certificato medico telematico introduttivo. Il certificato deve indicare, oltre ai dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente, l'esatta natura delle patologie invalidanti e la relativa diagnosi.

Il medico certificatore, attraverso il servizio messo a disposizione dall'INPS, compila il certificato online e lo inoltra all'Istituto e stampa una ricevuta, completa del numero univoco del certificato della procedura attivata.

La ricevuta viene consegnata dal medico all'interessato insieme a una copia del certificato medico originale, da esibire all'atto della visita medica.

Per la presentazione della domanda di handicap e disabilità, il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni.

Entro 90 giorni dal rilascio del certificato da parte del medico, il richiedente si reca ad un patronato per l'invio della richiesta vera e propria del riconoscimento di handicap e disabilità. La domanda può essere presentata anche online dal cittadino munito di SPID.

Per la presentazione della domanda è necessario portare al patronato la seguente documentazione:

- Certificato medico telematico;

- Documento d'identità in corso di validità;

- Codice IBAN per l'accredito di eventuali indennità o pensioni (solo nel caso che il soggetto non percepisca già una pensione dall'INPS).

- Dichiarazione dei redditi in caso di soggetto con età inferiore ai 67 anni.

A seguito dell'invio della domanda da parte del patronato, l'INPS comunica la data in cui verrà effettuata la visita di accertamento (molte volte è contestuale alla ricevuta d'invio della domanda).

L'accertamento sanitario viene eseguito da una Commissione medico – legale presso le Aziende Sanitarie Locali, integrate da un medico INPS e un medico di categoria.

In caso di non trasportabilità il medico certificatore (anche diverso da quello che ha certificato l'invalidità) compila e invia online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data di visita già fissata.

Il presidente della Commissione medica, entro 5 giorni dalla richiesta, comunica al cittadino data e ora della visita domiciliare o una nuova data di invito a visita ambulatoriale.

In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.

Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Al momento della visita il cittadino deve consegnare alla Commissione, oltre a un documento d'identità e al certificato rilasciato dal medico certificatore, la documentazione sanitaria in proprio possesso

La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia: una con tutti i dati sanitari e l'altra con il solo giudizio finale.

Il giudizio della Commissione medico – legale può essere impugnato per via giudiziaria entro 6 mesi dalla notifica del verbale di visita.

LEGGE 104/92

Benefici e agevolazioni

Il riconoscimento di handicap ai sensi della Legge 104/92 prevede il diritto ad accedere a diverse agevolazioni di natura lavorativa e fiscale.



Associazioni Per gli Invalidi Civili
e Cittadini Anziani

LEGGE 104/92 - BENEFICI E AGEVOLAZIONI





Associazioni Per gli Invalidi Civili
e Cittadini Anziani

LEGGE 104/92 - BENEFICI E AGEVOLAZIONI





Associazioni Per gli Invalidi Civili
e Cittadini Anziani

LEGGE 104/92 - BENEFICI E AGEVOLAZIONI



AGEVOLAZIONI FISCALI

Annualmente l'Agenzia delle Entrate aggiorna la «Guida agevolazioni fiscali disabili» con le ultime novità in materia di benefici fiscali previsti a favore delle persone con disabilità.

Il documento, periodicamente ripubblicato dall'Ente, è un utile vademecum che riporta e sintetizza quanto in vigore al momento per i titolari di invalidità civile, Legge 104 o accompagnamento, in fatto di agevolazioni fiscali nei principali ambiti.

AGEVOLAZIONI VEICOLI

- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto;
- Iva agevolata al 4% sull'acquisto;
- Esenzione dal bollo auto;
- Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

REQUISITO MEDICO LEGALE	BENEFICIO	VERBALE
<ul style="list-style-type: none"> • Invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 – art. 381) • Non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996) 	Contrassegno invalidi	Invalidità civile / handicap / disabilità / cecità / sordità
<p>Ridotte o impedito capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997)</p>	Benefici per veicoli con adattamento	Handicap
<p>Disabilità psichica o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/2000)</p>	Benefici per veicoli senza adattamento	Invalidità civile
<p>Invalidità con grave limitazione delle capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, L. 388/2000)</p>	Benefici per veicoli senza adattamento	Invalidità civile / handicap / disabilità
<p>Non vedenti (art. 50 L. 342/2000)</p>	Benefici per veicoli senza adattamento	Invalidità civile / handicap / disabilità / cecità
<p>Sordità (art. 50 L. 342/2000)</p>	Benefici per veicoli senza adattamento	Sordità

AGEVOLAZIONI SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici;
- Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici;
- Detrazioni delle spese di acquisto e di mantenimento del cane guida per persone non vedenti;
- Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato delle persone sorde.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per i contribuenti che effettuano interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:

- Detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell'immobile, disciplinata dall'art. 16 – bis del Tuir (comma 1, lettera e);
- Detrazione del 75%, introdotta dalla Legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022);
- Detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi «trainati», se eseguiti congiuntamente a determinati interventi «trainanti».

SPESE SANITARIE

Deduzione dal reddito complessivo dell'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica quali ad esempio, assistenza infermieristica e riabilitativa fornita dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. Sono deducibili anche le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

ASSISTENZA PERSONALE

- Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (badanti);
- Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, in caso di non autosufficienza, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

CONSIDERAZIONI FINALI

Per tutti gli approfondimenti sugli argomenti trattati è possibile rivolgersi agli sportelli di InfoHandicap o presso l'Associazione APICI consede a Udine in Via Filippo Renati, 46 - telefono 0432 283685, e-mail udine@apici.org